

COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Città Metropolitana di Napoli)

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DI CUI ALL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

N. 2

Categoria V Classe IV

OGGETTO: **Determinazione della tariffa IUC-TARI per l'anno 2019.**

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di **febbraio** alle ore **15,00** nel Comune suddetto e nella casa Comunale.

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 207 del 06.09.2018, il Consiglio comunale di Grumo Nevano è stato sciolto e il dott. **Demetrio Martino**, Vice Prefetto Vicario della Prefettura di Napoli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Grumo Nevano;

il Commissario Straordinario, dott. **DEMETRIO MARTINO**, con l'assistenza del Segretario comunale dott. **VITTORIO FERRANTE**:

vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

acquisiti sulla stessa i prescritti pareri di regolarità tecnica e di regolarità tecnica contabile, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di conformità reso dal Segretario comunale su disposizione del Commissario Straordinario;

ritenutala meritevole di approvazione;

con i poteri del Consiglio comunale di cui all'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D. LGS. N. 267/2000

Propone: Responsabile del settore Finanziario Dott. Raffaele Campanile.

Determinazione della tariffa IUC-TARI per l'anno 2019.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) ha sostituito la precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

VISTA la Legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);

VISTA la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);

VISTA la legge n. 232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017)

VISTA la legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018);

VISTA la legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la base imponibile viene determinata considerando la superficie calpestabile, escludendo quella relativa alle fattispecie espressamente escluse dalla normativa di riferimento;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, il valore minimo e massimo dei range sopra citati, può essere modificato fino al 50%, nelle more di un aggiornamento dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del*

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2019, la cui lista dei contribuenti formata dall'Ufficio Tributi sarà posta in riscossione in n. 4 rate con scadenza, rispettivamente: 1^ rata 30/06/2019, 2^ rata 31/08/2019, 3^ rata 31/10/2019 e 4^ rata 31/12/2019;

VISTA la determina dell'UTC n. 3 del 28/01/2019 di approvazione del Piano Finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2019;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2019, come riportato negli allegati al presente atto;

di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi

7-2-2019

IL CAPO SERVIZIO ISTRUTTORE

dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Addi

7-2-2019

IL Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Raffaele Campanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità della presente proposta di deliberazione alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.

Addi

07.2.19

Il Segretario Generale

dott. Vittorio Ferrante

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) - P.E.F. TARI - ANNO 2019

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2019

ENTRATA TEORICA
2.733.240,79

QUOTA FISSA
67,02%
1.831.817,98

QUOTA VARIABILE
32,98%
901.422,81

UTENZE DOMESTICHE
72,00%
1.318.908,94

UTENZE NON DOMESTICHE
28,00%
512.909,03

UTENZE DOMESTICHE
90,50%
815.787,65

UTENZE NON DOMESTICHE
9,50%
85.635,17

TOTALE UTENZE DOMESTICHE
78,10%
2.134.696,59

TOTALE UTENZE NON DOMESTICHE
21,90%
598.544,20



COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) - P.E.F. TARI - ANNO 2019

| UTENZE DOMESTICHE | Numero occupazioni n | Superficie totale abitazioni m2 | Quote Famiglia % | Superficie media abitazioni m2 | Coefficiente attribuzione parte fissa Ka Famiglie | Coefficiente attribuzione parte variabile Kb | QUOTA FISSA Euro/m2 | QUOTA FISSA MEDIA Euro/m2 | QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza | QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/Persona | TARIFFA MEDIA |
|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---|------------------------|------------------------------|---|---|---------------|
| | | | | | | | | | | | Euro/Utenza |
| Famiglie di 1 componente | 1.143 | 82.975,00 | 15,4% | 72,6 | 0,81 | 1,00 | € 1,89 | 137,20 | 62,680000 | 62,68 | 199,88 |
| Famiglie di 2 componenti | 1.336 | 108.373,00 | 18,0% | 81,1 | 0,94 | 1,80 | € 2,20 | 178,46 | 112,830000 | 56,42 | 291,29 |
| Famiglie di 3 componenti | 1.361 | 109.812,00 | 18,4% | 80,7 | 1,02 | 2,30 | € 2,38 | 192,03 | 144,170000 | 48,06 | 336,20 |
| Famiglie di 4 componenti | 1.471 | 121.707,00 | 19,9% | 82,7 | 1,09 | 2,60 | € 2,55 | 192,03 | 162,970000 | 40,74 | 355,00 |
| Famiglie di 5 componenti | 545 | 45.220,00 | 7,4% | 83,0 | 1,10 | 2,90 | € 2,57 | 192,03 | 181,780000 | 36,36 | 373,81 |
| Famiglie di 6 o più componenti | 277 | 24.555,00 | 3,7% | 88,6 | 1,06 | 3,40 | € 2,48 | 192,03 | 213,120000 | 35,52 | 405,15 |
| Non residenti o locali tenuti a disposizione | 10 | 605,00 | 0,1% | 60,5 | 0,81 | 1,00 | € 2,20 | 178,46 | 112,830000 | 56,42 | 291,29 |
| Superfici domestiche accessorie | 1.267 | 50.381,00 | 17,1% | 39,8 | 1,00 | 0,00 | € 1,78 | 70,70 | 0,000000 | - | 70,70 |
| Totale | 7.410 | 563.629,00 | 100% | 73,4 | Media | Media | 2.395,00 | Media | Media | 46,65 | |

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) - P.E.F. TARI - ANNO 2019

UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Numero occupazioni categoria | Superficie totale m ² | Kc | Coeff | Famiglie | Ecoef | SUD | QUOTA | | TARIEFFA TOTALE |
|--|------------------------------|----------------------------------|-----|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | FISSA Euro/m ² | QUOTA VARIABILE Euro/m ² | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 13 | 1.480,00 | max | 0,54 | max | 4,75 | 3,88 | 0,66 | 4,54 | |
| 2 Cinematografi e teatri | - | - | max | 0,47 | max | 4,12 | 3,37 | 0,58 | 3,95 | |
| 3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | 11 | 6.735,00 | max | 0,44 | max | 3,99 | 3,16 | - 0,55 | 3,71 | |
| 4 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi | 6 | 425,00 | max | 0,74 | max | 6,55 | 5,32 | 0,91 | 6,23 | |
| 5 Stabilimenti balneari | - | - | max | 0,59 | max | 5,20 | 4,23 | 0,73 | 4,96 | |
| 6 Esposizioni, autosaloni | 4 | 478,00 | max | 0,50 | max | 5,04 | 3,59 | 0,70 | 4,29 | |
| 7 Alberghi con ristorante | - | - | max | 1,41 | max | 12,45 | 10,10 | 1,76 | 11,86 | |
| 8 Alberghi senza ristorante | - | - | max | 1,08 | max | 9,50 | 7,74 | 1,34 | 9,08 | |
| 9 Case di cura e riposo | - | - | max | 1,09 | max | 9,62 | 7,81 | 1,36 | 9,17 | |
| 10 Ospedali | - | - | max | 1,43 | max | 12,60 | 10,28 | 1,74 | 12,02 | |
| 11 Uffici, agenzie, studi professionali | 3 | 1.055,00 | max | 1,17 | max | 10,30 | 8,41 | 1,42 | 9,83 | |
| 12 Banche ed istituti di credito | 130 | 6.006,00 | max | 1,19 | max | 6,93 | 5,68 | 0,96 | 6,64 | |
| 13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli | 4 | 1.278,00 | max | 0,79 | max | 9,90 | 8,12 | 1,37 | 9,49 | |
| 14 Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze | 127 | 7.508,00 | max | 1,13 | max | 13,22 | 10,78 | - 1,83 | 12,61 | |
| 15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | 20 | 935,00 | max | 1,50 | max | 8,00 | 6,54 | 1,11 | 7,65 | |
| 16 Banchi di mercato beni durevoli | 4 | 151,00 | max | 0,91 | max | 14,69 | 12,00 | 2,03 | 14,03 | |
| 17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista | 19 | 1.391,00 | max | 1,67 | max | 13,21 | 10,78 | 1,83 | 12,61 | |
| 18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 33 | 1.429,00 | max | 1,50 | max | 9,11 | 7,47 | 1,26 | 8,73 | |
| 19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 8 | 517,00 | max | 1,04 | max | 12,10 | 9,92 | 1,67 | 11,59 | |
| 20 Attività industriali con capannoni di produzione | 11 | 772,00 | max | 1,38 | max | 8,25 | 6,75 | 1,14 | 7,89 | |
| 21 Attività artigianali di produzione beni specifici | 6 | 3.084,00 | max | 0,94 | max | 8,11 | 6,61 | 1,12 | 7,73 | |
| 22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | 138 | 11.602,00 | max | 0,92 | max | 29,93 | 24,43 | 4,14 | 28,57 | |
| 23 Mense, birrerie, amburgherie | 18 | 940,00 | min | 3,40 | min | 22,40 | 18,32 | 3,10 | 21,42 | |
| 24 Bar, caffè, pasticceria | - | - | min | 2,55 | min | 22,50 | 18,40 | 3,11 | 21,51 | |
| 25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 31 | 1.976,00 | min | 2,56 | min | 21,50 | 17,53 | - 2,97 | 20,50 | |
| 26 Plurilicenze alimentari e/o miste | 57 | 3.364,00 | max | 2,44 | max | 21,55 | 17,61 | 2,98 | 20,59 | |
| 27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio | 13 | 499,00 | max | 2,45 | max | 38,93 | 31,76 | 5,39 | 37,15 | |
| 28 Ipermercati di generi misti | 19 | 1.005,00 | min | 4,42 | min | 23,98 | 19,62 | 3,32 | 22,94 | |
| 29 Banchi di mercato generi alimentari | 1 | 1.600,00 | max | 2,73 | max | 29,50 | 24,07 | 4,08 | 28,15 | |
| 30 Discoteche, night club | 1 | 46,00 | min | 3,35 | min | 16,80 | 13,72 | 2,32 | 16,04 | |
| 31 Attività che utilizzano l'isola ecologica | 1 | 74,00 | max | 1,91 | max | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Totale | 678 | 94.350,00 | | 0,00 | ad-hoc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Demetrio Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 07/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Vittorio Ferrante

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 07/02/2019

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/02/2019

[] non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Vittorio Ferrante